



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Decreto Ministeriale recante: Contenuti e modalità di attivazione dei servizi in materia stipendiale erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi alle Amministrazioni Pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello Stato e determinazione del contributo dovuto.

Visto l'art. 11, comma 9 del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipuli convenzioni per l'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni e che tali convenzioni devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare i commi 446 e 447, dell'articolo 1 che dispongono che tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e che a tale scopo sono stipulate apposite convenzioni;

Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;

Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e gli articoli 286 e 287 del relativo regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che prevedono, rispettivamente, il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi mediante ruoli, ovvero mediante ordinativi sulle Tesorerie emessi dalle amministrazioni centrali;

Visto il Capo V, articoli 356 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 concernenti «Ruoli di spese fisse»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 concernente la «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni»;

Visto il Capo II, articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 riguardanti il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spese fisse;



Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recanti la disciplina secondo cui sono effettuati mediante mandati informatici i pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 ottobre 2002 che ha previsto l'erogazione degli stipendi e degli assegni fissi amministrati con ruoli di spese fisse mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Visto il protocollo d'intesa 26 maggio 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la disciplina degli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti degli ordini di spesa telematici su ruoli di spese fisse;

Visto l'art. 2, comma 1-ter del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 che dispone la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze ed la riallocazione delle funzioni da esse svolte, tra cui quelle in ambito stipendiale, agli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato.

Decreta:

Art. 1

Ambito

1. Il presente decreto, emanato in esecuzione dell'art. 11, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, determina i contenuti e le modalità di attivazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni da erogarsi alle Amministrazioni Pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello Stato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Il decreto determina altresì il contributo dovuto per i servizi offerti dalle Amministrazioni di cui al comma 1.
3. Rimangono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto:
 - Organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
 - Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative statali, con esclusione delle istituzioni universitarie;
 - Avvocatura generale dello Stato;
 - Agenzie fiscali.

Art. 2

Servizi disponibili

1. Le amministrazioni in relazione ai servizi disponibili al momento dell'adesione al servizio, scelgono tra due possibili soluzioni:
 - a) La soluzione base, costituita dai servizi di gestione, elaborazione, liquidazione e distribuzione del cedolino stipendiale e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali.



- b) la soluzione avanzata che include oltre alla soluzione base, i servizi di raccolta, gestione, elaborazione e quadratura connessi agli adempimenti previsti dalla rilevazione presenze degli amministrati.
2. L'elenco dei servizi che compongono la soluzione base e la soluzione avanzata è definito mediante apposite convenzioni di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

Durata e struttura della convenzione per la definizione delle modalità di erogazione dei servizi.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Innovazione stipula apposita convenzione con l'Amministrazione che richieda l'erogazione dei servizi offerti.
2. La convenzione ha la durata di quattro anni ed è rinnovata tacitamente. L'Amministrazione può chiedere la cessazione del servizio, con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza della convenzione stessa.
3. Nella convenzione sono definiti i seguenti elementi necessari:
 - a) tipologia di soluzione oggetto della convenzione (base o avanzata);
 - b) elenco dei servizi di dettaglio che compongono la soluzione;
 - c) tipologie di personale e tipologie contrattuali oggetto del servizio;
 - d) decorrenza della convenzione;
 - e) attività operative previste al momento dell'attivazione e in fase di erogazione del servizio a carico dell'Amministrazione richiedente;
 - f) tempi e modalità dei pagamenti delle retribuzioni;
 - g) livelli di servizio erogati;
 - h) meccanismi di gestione del contenzioso;
 - i) trattamento dei dati personali.

Art. 4

Tempistiche e modalità per l'attivazione del servizio

4. Al fine di consentire tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi per l'attivazione, l'Amministrazione interessata all'erogazione del servizio inoltra una richiesta di adesione entro la fine del mese di febbraio dell'anno precedente quello di utilizzo del servizio stesso nelle forme e modalità definite sul sito istituzionale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
5. La convenzione deve essere stipulata entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di utilizzo del servizio.
6. Il servizio è attivato in ogni caso a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo alla stipulazione.



Art. 5

Contributo previsto per l'erogazione del servizio

1. Per i servizi previsti in convenzione, le Amministrazioni versano mensilmente un contributo a titolo di rimborso degli oneri amministrativi sostenuti dal DAG, al - Capo 10 – cap. 2372 - "Contributo dovuto dalle amministrazioni pubbliche per l'erogazione dei servizi connessi al pagamento delle retribuzioni, da riassegnare allo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011" del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il costo unitario del contributo è determinato in base alla tipologia di soluzione, di cui all'articolo 2, comma 1, e alla fascia dimensionale dell'Amministrazione:
 - fascia A, fino a 100 amministrati;
 - fascia B, da 101 a 1.000 amministrati;
 - fascia C, da 1.001 a 10.000 amministrati;
 - fascia D, oltre 10.000 amministrati.
3. L'entità del contributo per la soluzione base è pari a:
 - a) fascia A: 2,80 € per singolo amministrato
 - b) fascia B: 2,50 € per singolo amministrato
 - c) fascia C: 2,10 € per singolo amministrato
 - d) fascia D: 1,80 € per singolo amministrato.L'entità del contributo per la soluzione avanzata è pari a:
 - e) fascia A: 4,50 € per singolo amministrato
 - f) fascia B: 4,00 € per singolo amministrato
 - g) fascia C: 3,00 € per singolo amministrato
 - h) fascia D: 2,30 € per singolo amministrato.
4. Il contributo mensile dovuto dalle Amministrazioni è calcolato in considerazione del numero degli amministrati attivi, rilevato in ciascun mese al momento dell'elaborazione degli stipendi. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione.
5. In caso di mancato pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi attiverà le procedure previste dalla legge per la riscossione dei crediti.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Per le Amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello Stato che già usufruiscono dei servizi offerti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, il presente decreto si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.
2. Per consentire l'efficacia delle convenzioni dal 1 gennaio 2013, il termine massimo di presentazione della richiesta di adesione di cui al precedente articolo 4, comma 1 è



posticipato al 31 agosto 2012. La relativa convenzione è stipulata entro il 30 settembre 2012.

3. Dal presente Decreto Ministeriale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 6/7/12

IL MINISTRO

